

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1856 del 11/04/2019
Oggetto	DPR 59/2013: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON ATTO N.PROT.10170/75/2013 DEL 20/02/2014 - DITTA EUROFILTER SPA DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1911 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.20680/2017

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON ATTO N.PROT.10170/75/2013 DEL 20/02/2014 - Ditta "EUROFILTER Spa" – Casalgrande.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.10170/75/2013 del 20/02/2014 per la Ditta "**EUROFILTER Spa**" per l'attività di produzione di impianti di aspirazione, abbattimento fumi e polveri, depurazione acqua, insonorizzazione svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Casalgrande – Via Dell'Artigianato n.9 - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazione della Ditta "**EUROFILTER Spa**" acquisita al prot.PGRE/8273 del 12/07/2017 con la quale la stessa comunica:

- la sostituzione dell'impianto di filtrazione a servizio della cabina di verniciatura n.2, variando la tipologia del tessuto filtrante e passando da tasche in poliestere alle candele in fibra di vetro di più semplice sostituzione e con una superficie filtrante maggiore;
- la sostituzione dei due ventilatori centrifughi della stessa cabina con uno solo di portata equivalente ma con prevalenza maggiore, che risulterà meglio gestibile nelle autoregolazioni e nell'accumulo omogeneo dell'overspray sul tessuto filtrante. Sarà presente pertanto una sola emissione E6/7 la cui portata sarà equivalente alla somma delle singole portate di E6 e E7;
- l'introduzione ove è tecnicamente possibile di nuove vernici all'acqua in sostituzione di quelle a solvente, che verranno comunque mantenute in uso, senza variare la capacità massima teorica di solvente autorizzata;

Considerato che l'intervento proposto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.10170/75/2013 del 20/02/2014 ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 presso l'impianto della ditta "**EUROFILTER Spa**" ubicato nel Comune di Casalgrande – Via Dell'Artigianato n.9 - Provincia di Reggio Emilia, come da relazione tecnica, di seguito indicata:

- l'elenco delle caratteristiche delle emissioni riportato a pag.4 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituito dal seguente elenco:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	TAGLIO AL PLASMA	4000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E2	POSTAZIONI DI SALDATURA MANUALE, PUNTATURA E SBAVATRICE AUTOMATICA	7500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E3-E4	CABINA DI VERNICIATURA N.1	22000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COV (come C-tot)	< 3 < 50	
E5	BRUCIATORE A GAS METANO CABINA 1 (291 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E6/7	CABINA DI VERNICIATURA N.2	44000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COV (come C-tot)	< 3 < 100	
E8	BRUCIATORE A GAS METANO CABINA N.2 (256 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E9	POSTAZIONI DI SALDATURA	7500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
	N.2 BRUCIATORI A GAS METANO PER USO CIVILE DA 296 Kw Cad.	Tali emissioni provenienti da impianti termici civili con potenza termica complessiva < 3 MW, non sono sottoposte ad autorizzazione, tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

- le prescrizioni 2) e 3) riportate a pag.5 dell'Autorizzazione Unica Ambientale sono sostituite dalle seguenti prescrizioni:

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E3-E4-E6/7** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.
- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno

precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo l'emissione **E3-E4-E6/7**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente ARPAE e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.3 – 4 – 6/7 e una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 - 9.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.10170/75/2013 del 20/02/2014.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale con atto n.prot.10170/75/2013 del 20/02/2014 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.